



COMUNE DI MONTESEGALE
(Provincia di Pavia)

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI
DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO
COMUNALE**

(Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 26 novembre 2008)

INDICE

- ART. 1 Oggetto del presente regolamento
- ART. 2 Finalità dell'impianto
- ART. 3 Responsabilità della gestione dell'impianto e responsabilità del trattamento dei dati personali rilevati
- ART. 4 Limiti di utilizzo
- ART. 5 Accesso ai dati
- ART. 6 Pubblicità
- ART. 7 Uso delle telecamere
- ART. 8 Conservazione delle registrazioni
- ART. 9 Sicurezza dei dati
- ART. 10 Norma di rinvio

Art. 1 - Oggetto del presente regolamento

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza, gestito ed impiegato dal Comune di Montesegeale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, ne regola l'uso nei limiti imposti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure di sicurezza minime per il trattamento dei dati personali (*omissis*)". Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 - Finalità dell'impianto

1. L'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di criminalità perpetrati sul territorio comunale, che possono determinare danno ai cittadini nonché ai beni mobili o immobili di proprietà od in gestione all'Amministrazione Comunale e ai monumenti di rilevante importanza. Il sistema è di ausilio alla Polizia Locale nell'azione di tutela e controllo del territorio. Tali impianti possono altresì essere utilizzati per il monitoraggio del traffico cittadino in modo da rappresentare un valido strumento per l'intervento tempestivo della stessa Polizia Locale nelle situazioni caotiche o di pericolo.
2. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto orientato alla raccolta e al trattamento di dati sensibili. Non è escluso che la registrazione di particolari comportamenti possa far risalire ad informazioni identificate dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3 - Responsabilità della gestione dell'impianto e responsabilità del trattamento dei dati personali rilevati

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati.
2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente Regolamento nonché del vigente Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
4. La responsabilità della gestione di ciascun impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e il costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, spetta al Responsabile del trattamento dei dati della videosorveglianza. Tale figura, che sarà da ora denominata "Responsabile dell'impianto", potrà individuare gli incaricati del trattamento dei dati di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 4 - Limiti di utilizzo

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento ed in particolare secondo quanto segue.
2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del Responsabile dell'impianto sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro, anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
4. I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al codice della strada derivanti da accessi alle zone a traffico limitato.
5. I dati acquisiti della circolazione stradale non potranno essere collegati con altre banche dati.

Art. 5 - Accesso ai dati

1. I dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza sono da considerarsi "dati sensibili" ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto possono contenere informazioni definite nell'articolo 22 della citata legge e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte dell'autorità giudiziaria, ivi compresa la Polizia Locale, esclusivamente dietro presentazione di copia di denuncia di reato. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

Art. 6 - Pubblicità

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del Responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
 - a) la pubblicazione su quotidiani di rilevanza locale al momento dell'attivazione di ciascun impianto;
 - b) l'affissione di appositi cartelli posizionati agli ingressi dei centri abitati recanti la scritta tipo "Area videosorvegliata";
 - c) l'affissione di avviso pubblico di cui all'articolo 3 del presente Regolamento all'albo pretorio dell'Amministrazione comunale per almeno trenta giorni consecutivi;
 - d) la consultazione presso l'Ufficio comunale del presente Regolamento e del nominativo del Responsabile dell'impianto, dell'elenco aggiornato delle posizioni delle telecamere, del loro raggio di azione e delle inquadrature registrate.
2. Copia del presente Regolamento sarà trasmesso alle autorità di polizia della Provincia di Pavia (Questura, Prefettura, Comando dei Carabinieri).

Art. 7 - Uso delle telecamere

1. La posizione dell'obiettivo con conseguente individuazione dell'area controllata dalle telecamere dovrà essere individuata dopo un periodo transitorio di quindici giorni dalla data di attivazione del sistema durante il quale saranno valutate le varie angolazioni. Dopo tale periodo non è consentito il brandeggio indiscriminato delle stesse. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera solo nei seguenti casi:
 - a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalata al Responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
 - c) nel supporto logistico ad operazioni di polizia condotte con personale sul luogo.
2. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione dei responsabili degli illeciti.

Art. 8 - Conservazione delle registrazioni

1. Le registrazioni dovranno essere conservate per un massimo di dieci giorni, trascorsi i quali, le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie. Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti saranno riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini della autorità giudiziaria o di polizia. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo conveniente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

Art 9 - Sicurezza dei dati

1. In conformità delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il sistema di videosorveglianza deve adottare tutte le misure minime di sicurezza richieste e dettagliate nel Disciplinare Tecnico (Allegato B) del suindicato "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. I *servers* e gli altri strumenti elettronici utilizzati per la gestione del servizio di videosorveglianza sono situati in idoneo locale negli uffici comunali, dove può accedervi oltre al Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il responsabile dell'impianto o il personale delegato dal medesimo.
2. La sala di controllo e le immagini non devono essere accessibili al pubblico.

Art 10 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa di legge vigente in materia, sia generale che speciale, ai suoi provvedimenti di attuazione nonché alle decisioni emanate dal Garante della protezione dei dati personali.

<> <> <>